



**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE AD
AZIONI DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE A VALERE SUL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO
2014-2020 (ASSE I – Occupazione e ASSE III - Istruzione e formazione)**

Approvato con Decreto del Dirigente n.2128 del 27/09/2018 2128

In attuazione “Linee guida della Regione Liguria per la formazione continua e permanente

D.G.R. n. 45 del 20/01/2017

Linea di intervento B

PROGRAMMAZIONE 2018 - 2019

PRIMA FINESTRA 15 OTTOBRE - 15 NOVEMBRE 2018

SECONDA FINESTRA 1-28 FEBBRAIO 2019

TERZA FINESTRA 3-28 GIUGNO 2019

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti legislativi e normativi.....	3
3. Riferimenti programmatici.....	5
4. Finalità dell'avviso.....	5
5. Azioni finanziabili - Linea di intervento B).....	6
5.1 Tipologia di attività B1: Iniziative formative aziendali e settoriali.....	7
5.2 Tipologia di attività B2: <i>Piani formativi presentati da aziende in crisi e collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale</i>	7
5.3 Tipologia di attività B3 "Voucher aziendali".....	9
6. Operazioni e progetti.....	10
7. Destinatari.....	10
8. Soggetti proponenti.....	10
8.1 Tipologia di attività B1) e B2):.....	11
8.2 Tipologia di attività B3).....	11
8.3 Casi di esclusione per l'intera linea B.....	11
9. Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	11
10. Aiuti di stato.....	15
10.1 Regime "de minimis".....	15
10.2 Regime di esenzione.....	18
10.3 Registro Nazionale Aiuti di Stato.....	22
11. Principi orizzontali.....	22
12. Modalità e termini per la presentazione delle proposte.....	22
12.3 Modalità di pubblicazione dell'avviso.....	24
13. Principi e criteri di selezione delle proposte.....	24
14. Termini per l'avvio e la conclusione delle operazioni.....	27
15. Obblighi in capo ai soggetti proponenti.....	27

1. Premessa

Il presente Avviso stabilisce, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo P.O. Regione Liguria 2014- 2020, le modalità per la presentazione all'Organismo Intermedio ALFA (individuato ai sensi dell'articolo 123 comma 6 del Reg.UE1303/2013 per l'attuazione e la gestione di parte del POR FSE 2014/2020), di operazioni riguardanti attività formative rivolte ad azioni di formazione continua e permanente, ricomprese tra quelle individuate dalle "Linee guida della Regione Liguria per la formazione continua e permanente", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 20/01/2017. Rispetto alle azioni individuate dalla citate linee guida, il presente avviso riguarda:

- **Linea d'intervento B: avviso a sportello rivolto alle imprese** per il finanziamento di azioni formative volte a soddisfare i fabbisogni formativi aziendali, comprese le imprese in situazione di crisi. Un'attenzione particolare è stata riservata alle aziende colpite dall'eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova

La sopracitata linea d'intervento è oggetto di rifinanziamento in conseguenza della grande richiesta di formazione manifestata dalle imprese nell'ambito dell'Avviso precedente e delle relative finestre.

2. Riferimenti legislativi e normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (EU, Euratom) 966/2012;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Vista la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
- Regolamento delegato n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 di integrazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014) 9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;
- Deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d'atto del Programma operativo regionale FSE 2014/2020 nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt.107 e108 del Trattato;
- Commission Regulation (EU) N°651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty – Official Journal of the European Union L 187, 26.06.2014;
- Rettifica del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt.107 e108 del Trattato, pubblicata sulla GUUE il 5 dicembre 2014, serie L349/67;
- Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";
- Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2015 n. 223 "Disposizioni in materia di aiuti di stato destinati alla formazione non soggetti a notifica concessi a valere sui finanziamenti previsti dalla legge 19/07/1993 n. 236 e dalla legge 08/03/2000 n. 53;
- Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2015 n.224 "Disposizioni in materia di aiuti di stato destinati alla formazione non soggetti a notifica concessi a valere sui finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (anni 2015-2020);
- Circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";
- Circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo;
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico, inerente il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".
- Legge regionale 11 maggio 2009 n.18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" e s.m.i.;
- Piano Triennale regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010-2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56, comma 4, della L.r. 18/2009;
- Decreto del Dirigente 3 giugno 2015 n.1456 "Approvazione metodologia e criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE per il periodo di programmazione 2014-2020";
- Deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2015 n.1029 di designazione di ARSEL quale Organismo Intermedio;
- Accordo tra l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 e ARSEL di cui alla d.G.R. 1029/2015 sottoscritto in data 01/10/2015;
- Legge regionale 30 novembre 2016 n. 30 "Istituzione dell'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale"

- Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2016 n. 1021 di approvazione delle “Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi” del POR FSE 2014-2020;
- Decreto Dirigenziale 7 novembre 2016, n.5117 di approvazione del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria e ss. mm.ii.;
- Decreto del Dirigente n. 1144 del 04/06/2018 "Circolare emanata dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione della Regione Liguria concernente le attività di ritiro e recupero a seguito di irregolarità nell'ambito del P.O.R. F.S.E. 2014-2020 della Regione Liguria – Determinazioni.
- Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 1360 “Approvazione del Piano Straordinario Anticrisi. Percorsi occupazionali per il reinserimento lavorativo nelle situazioni di crisi industriale. Importo 13 milioni di euro a valere sulla quota di riserva dell’art. 2, c. 1, lett. f) – l) D.Lgs 185/16”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2017, n. 45 “Linee guida della Regione Liguria per la formazione continua e permanente”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 22/1/2010 n.28 “Modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria”;
- Decreto del Dirigente del 22 dicembre 2017 n.6526 di “Approvazione del Manuale dei controlli di l’livello dell’Autorità di gestione del Programma operativo FSE 2104-2020”;

3. Riferimenti programmatici

Sono oggetto del presente invito i seguenti Assi, priorità d’investimento, Obiettivi specifici e Azioni del POR FSE Liguria 2014- 2020:

Linea di intervento B

Asse	Priorità d’investimento	Obiettivo specifico	Azione AdP (Accordo di Partenariato)
I - Occupazione	8v – l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento	4 – favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (RA 8.6)	8.6.1 azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale
III – Istruzione e formazione	10iv – migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l’adeguamento dei curriculum e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato	11- accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)	10.4.2 azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori

4. Finalità dell’avviso

Le operazioni che si intendono finanziare con il presente invito sono destinate al conseguimento delle seguenti finalità:

- attivare un sistema che consenta una maggiore aderenza della formazione professionale alle esigenze del MdL che agisca pertanto sia sulle competenze delle persone in cerca di lavoro sia sull'aggiornamento e valorizzazione professionale dei lavoratori già occupati;
- promuovere l'accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita in coerenza con i bisogni e le strategie individuali di sviluppo professionale e personale;
- mantenere i posti di lavoro esistenti e generare nuove opportunità di crescita e occupazione;
- promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori;
- riallineare le competenze e le conoscenze in virtù dei cambiamenti in atto negli scenari di riferimento;
- sviluppare la competitività dell'impresa valorizzandone il capitale umano in essa presente;
- sostenere la crescita e mantenere un grado di competitività che permetta a imprese e territori di continuare a crescere in modo intelligente e sostenibile;
- favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.

5. Azioni finanziabili - Linea di intervento B)

La Regione Liguria intende sostenere la competitività dell'impresa attraverso il finanziamento di attività di formazione per lo sviluppo e l'aggiornamento del personale, nonché di azioni di riqualificazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale.

Con questa linea di intervento sono finanziabili le tre tipologie di attività così di seguito distinte:

- **B1)** Iniziative formative aziendali e settoriali;
- **B2)** Piani formativi presentati da aziende in crisi e collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale;
- **B3)** Voucher aziendali.

Nell'ambito della linea d'intervento B) è data priorità alle imprese rientranti in almeno una delle sottoesposte casistiche:

- aziende aventi almeno un'unità operativa in una delle aree regionali di crisi industriale individuate dal paragrafo 3 del Piano Straordinario Anticrisi approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1360 del 30 dicembre 2016 disponibile al seguente indirizzo: <http://iterg.regione.liguria.it>
- aziende interessate dall'eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova, come individuate in prima istanza dal Decreto del Ministero delle Finanze del 06 settembre 2018, "*Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento calamitoso del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova*" e dagli eventuali successivi provvedimenti emessi dalle Autorità preposte in relazione all'evento suddetto.

Per presentare le operazioni di cui alla Linea d'intervento B) sono previste tre finestre temporali nell'arco di un anno. Al fine di consentire ad un maggior numero di imprese di accedere ai fondi, nell'ambito di una singola finestra, una specifica impresa può essere inclusa in una sola istanza di candidatura, in forma singola o associata (ancorché riferibile a diverse tipologie di attività), secondo le modalità ulteriormente precisate nel prosieguo del presente avviso

Pertanto, la presenza di una stessa azienda in due o più candidature della stessa finestra comporta l'inammissibilità di tutte le operazioni in cui detta impresa è coinvolta.

Non sono ammissibili interventi:

- su tematiche medico-sanitarie
- rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01.

L'individuazione degli allievi delle singole attività deve avvenire nel pieno rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 "Parità uomo – donna" da parte dei soggetti attuatori.

Per la tipologia di attività B3), viene stabilito un tetto massimo di finanziamento pubblico richiedibile per ciascuna impresa.

Per la presentazione delle istanze è necessario fare riferimento ai seguenti ambiti territoriali:

- città metropolitana di Genova;
- provincia di Spezia;
- provincia di Savona;
- provincia di Imperia.

Tutte le azioni formative dovranno essere riferite al personale di imprese aventi sedi operative ubicate nell'ambito territoriale cui è riferita la richiesta di contributo.

5.1 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ B1: INIZIATIVE FORMATIVE AZIENDALI E SETTORIALI

Le “iniziative formative aziendali e settoriali” vengono realizzate attraverso corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale occupato in un'impresa o in un determinato settore/comparto comune a più imprese.

Azioni ammissibili e relativi strumenti di gestione

Obiettivo specifico/ risultato atteso	Azione AdP	Azioni ammissibili	Strumenti gestione
(11) R.A.10.4 <i>Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento / reinserimento lavorativo</i>	10.4.2	Formazione continua	Formazione aziendale

Specifiche relative alle azioni formative attivabili

Tipologia	Durata in ore*	N. allievi*	Par. ora/all	Attestato da rilasciare
Corsi di aggiornamento	Da 16 a 40	9	21.65	Attestato di frequenza
Corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione	Da 240 a 600	9	10.09	Attestato di qualifica o di specializzazione**

*) proposte inerenti durate superiori e/o numero allievi differenti da quanto sopra indicato saranno ammesse solo se adeguatamente motivate.

**) la qualifica/specializzazione rilasciata deve essere compresa nel “Repertorio degli attestati professionali di qualifica o specializzazione conseguibili al termine di corsi di formazione professionale” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2409 del 27/06/1997 e successive modifiche e integrazioni.

5.2 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ B2: PIANI FORMATIVI PRESENTATI DA AZIENDE IN CRISI E COLLEGATI A PIANI DI RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Definizione di piano formativo

Per “piano formativo” si intende un programma organico di azioni formative, concordato tra le parti sociali e rispondente alle esigenze di aziende in crisi. Le azioni devono essere contenute in un elaborato tecnico - progettuale (discendente da un piano di riconversione e ristrutturazione) in cui sono indicate le misure trasversali propedeutiche all'attività formativa (analisi dei fabbisogni di professionalità) e le misure di formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale e specializzazione.

Tale elaborato tecnico - progettuale deve essere allegato all'istanza di candidatura.

Il presente avviso non prevede il finanziamento di misure propedeutiche all'attività formativa quali piani di fattibilità e analisi dei fabbisogni di professionalità, in quanto, tali analisi, pur essendo parte integrante di detto piano formativo, devono necessariamente già essere state sviluppate per la definizione del piano di riconversione e ristrutturazione.

Definizione di azienda in crisi

Per azienda in crisi, ai fini del presente avviso, si intende un'impresa il cui stato di crisi aziendale sia confermato dalla richiesta di ammortizzatori sociali presentata dall'azienda stessa alla Regione Liguria.

A pena di inammissibilità lo stato di crisi aziendale deve essere attestato tramite copia della richiesta di ammortizzatori sociali presentata dall'azienda alla Regione Liguria.

La stipula dell'atto di adesione da parte del soggetto affidatario delle operazioni riferite alle aziende "in crisi" è subordinato alla conferma dello stato di crisi aziendale da parte delle Istituzioni preposte. Pertanto, in caso di mancato riconoscimento dello stato di crisi, l'affidamento delle operazioni decadrà, a vantaggio del soggetto validamente collocato al posto immediatamente successivo in graduatoria.

Accordo sindacale

La presentazione del Piano formativo presuppone la presenza a **pena d'inammissibilità** di un accordo sindacale.

L'accordo deve, a pena di inammissibilità, rispettare le seguenti disposizioni:

- fare riferimento in modo chiaro ed esplicito al piano formativo oggetto della richiesta di finanziamento;
- in caso di piano formativo che coinvolga più imprese, indicare le aziende coinvolte nel piano formativo stesso;
- essere siglato da tutte le imprese coinvolte con le proprie rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza delle stesse, con almeno due tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, di livello non inferiore a quello provinciale;
- riportare le firme di adesione chiaramente leggibili e accompagnate dall'indicazione del nome e cognome e dal titolo di rappresentanza;
- essere prodotto in originale o copia conforme.

Azioni ammissibili e relativi strumenti di gestione

Obiettivo specifico/ risultato atteso	Azione AdP	Azioni ammissibili	Strumenti gestione
(4) R.A.8.6 <i>Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi</i>	8.6.1	Prevenzione disoccupazione	Formazione aziendale

Specifiche relative alle azioni formative ammissibili e attivabili

Tipologia	Durata in ore*	N. allievi*	Par. ora/all	Attestato da rilasciare
Corsi di aggiornamento	Da 16 a 40	9	21.65	Attestato di frequenza
Corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione	Da 240 a 600	9	10.09	Attestato di qualifica o di specializzazione**

*) proposte inerenti durate superiori e/o numero allievi differenti da quanto sopra indicato saranno ammesse solo se adeguatamente motivate.

***) la qualifica/specializzazione rilasciata deve essere compresa nel "Repertorio degli attestati professionali di qualifica o specializzazione conseguibili al termine di corsi di formazione professionale" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2409 del 27/06/1997 e successive modifiche e integrazioni.

5.3 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ B3 "VOUCHER AZIENDALI"

Definizione di voucher aziendale

Per "voucher aziendale" si intende un finanziamento alle imprese per interventi formativi, che rispondono a bisogni di accrescimento delle competenze della forza lavoro che non possono essere soddisfatti attraverso azioni generalizzabili a più dipendenti; le attività di formazione per la loro particolare necessità di personalizzazione non possono essere realizzate utilizzando i tradizionali canali formativi e devono pertanto fare riferimento all'offerta pubblica e privata reperibile nell'ambito della formazione a pagamento.

Azioni ammissibili e relativi strumenti di gestione

Obiettivo specifico/ risultato atteso	Azione AdP	Azioni ammissibili	Strumenti gestione
(11) R.A.10.4 <i>Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento / reinserimento lavorativo</i>	10.4.2	Formazione continua	Voucher formativi

Specifiche relative alle azioni formative ammissibili e attivabili

Saranno considerati validi e quindi ammissibili unicamente i seguenti percorsi formativi:

- riferiti a attività di formazione quali aggiornamento, specializzazione, qualificazione e riqualificazione;
- effettuati presso strutture pubbliche e private di formazione professionale e di istruzione scolastica che svolgano da almeno tre anni attività di formazione, attestata da specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante;
- rientranti in un catalogo formativo strutturato, di cui dovrà essere presentata copia. Detto catalogo formativo dovrà essere preesistente alla data di emanazione del presente avviso e risultare attivo al 01/06/2018.

Massimali per domanda per le azioni inerenti la tipologia di attività B3

Il valore del voucher aziendale è pari a un massimo di € 1.800,00 di finanziamento pubblico per ogni addetto in formazione e potrà essere utilizzato per una o più azioni formative riferite allo stesso individuo.

L'ammontare massimo dei voucher che possono essere richiesti da una singola impresa varia in funzione del numero di addetti relativi alle sedi operative ubicate nell'ambito territoriale cui è riferita la richiesta di contributo:

- per Aziende oltre 10 dipendenti: non più di 6 voucher fino ad un massimo per Azienda di € 3.600,00.
- per Aziende sino a 10 dipendenti: non più di 3 voucher fino ad un massimo per Azienda di € 1.800,00.

Il superamento dei massimali sopra riportati comporta l'inammissibilità dell'intera operazione.

6. Operazioni e progetti

Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013 all'art. 2 in ordine al concetto di operazione, rispetto al presente Avviso, si forniscono le seguenti ulteriori specifiche, che devono essere osservate, pena inammissibilità:

- l'operazione è riferita alla singola tipologia di attività (tra quelle presentate nel paragrafo 5). Il soggetto proponente che presenta proposte progettuali su più attività d'intervento attiverà quindi distinte operazioni;
- all'interno di ogni operazione è possibile prevedere al massimo cinque progetti che corrispondono alle azioni del presente avviso;
- le eventuali edizioni ripetitive dello stesso corso fanno parte dello stesso progetto;
- per ogni tipologia di attività non può essere presentata più di un'operazione.
- Ciascuna operazione può riguardare al massimo dieci imprese.

Per ciascuna impresa, in forma singola o associata (ATI/ATS, partenariato), può essere presentata una sola candidatura per area territoriale e le relative operazioni devono essere riferite agli addetti delle sedi/unità operative di detta impresa, ubicate nella medesima area territoriale;

Ciascuna candidatura può contenere al massimo due operazioni/tipologie di attività, esclusivamente secondo i seguenti possibili abbinamenti:

- tipologie di attività B1 e B3;
- tipologie di attività B2 e B3.

In sede di valutazione saranno predisposte graduatorie distinte per tipologia di attività. Le singole candidature pertanto potranno essere approvate/ammesse a finanziamento anche solo in parte (ad esempio una candidatura suddivisa su due tipologie di attività potrebbe vedere approvata/ammessa a finanziamento solamente un'operazione/tipologia di attività).

7. Destinatari

I destinatari degli interventi per la Linea B) sono le imprese per attività di formazione aziendale rivolte ai propri addetti, agli imprenditori e ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi così come di seguito specificato:

- Tipologia di attività B1) - imprese per attività di formazione aziendale rivolte ai propri addetti, agli imprenditori;
- Tipologia di attività B2) - aziende in crisi con piani formativi collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale;
- Tipologia di attività B3) - imprese per attività di formazione aziendale realizzate tramite voucher rivolte ai propri addetti, agli imprenditori.

I lavoratori coinvolti nelle attività formative dovranno far capo ad unità locali o produttive di imprese aventi sedi operative ubicate nell'ambito territoriale cui è riferita la richiesta di contributo.

8. Soggetti proponenti

Si specificano, per ciascuna tipologia di attività, i soggetti proponenti individuati:

8.1 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ B1) E B2):

1. Imprese, nei limiti e per le finalità stabilite dall'art. 20 comma 1 lett. c) della legge regionale n. 18/2009 e successive modifiche e integrazioni. E' necessario precisare che ai fini dell'accesso ai fondi comunitari, le piccole e medie imprese devono, per essere definite tali, rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n.651/2014;
2. associazioni temporanee di impresa o di scopo, le quali dovranno ricomprendere:
 - le imprese destinatarie delle attività formative;
 - in qualità di capofila, a pena di inammissibilità un organismo formativo accreditato per la macrotipologia formativa "Formazione lungo tutto l'arco della vita" ai sensi della dGR n.28 del 22 gennaio 2010 e s.m. e i.
 - Gli organismi formativi non ancora accreditati possono comunque presentare la propria candidatura allegando ad essa copia del frontespizio della domanda di accreditamento presentata al competente ufficio regionale. Le candidature di questi soggetti saranno valutate, ma la loro approvazione definitiva sarà condizionata all'esito positivo dell'iter di accreditamento. Ai fini della stipula dell'atto di adesione è necessario che il soggetto sia accreditato per la macrotipologia sopra specificata.
 - In caso di presentazione di progetti da parte di Associazioni Temporanee di Impresa o di Associazioni Temporanee di Scopo, i soggetti proponenti dovranno indicare, nel caso non siano già costituiti, a pena di inammissibilità, l'intenzione di costituirsi in A.T.I., A.T.S., utilizzando il modello di dichiarazione allegato 3B) al formulario.

8.2 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ B3)

- Imprese, nei limiti e per le finalità stabilite dall'art. 20 comma 1 lett. c) della citata legge regionale n. 18/2009 e successive modifiche e integrazioni. E' necessario precisare che ai fini dell'accesso ai fondi comunitari, le piccole e medie imprese devono, per essere definite tali, rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n.651/2014.

8.3 CASI DI ESCLUSIONE PER L'INTERA LINEA B

Non possono partecipare alla presentazione o realizzazione di progetti, neppure all' interno di ATI/ATS o quali soggetti affidatari di parte dell'attività:

- organismi formativi per i quali sia in corso la revoca o la sospensione dell' accreditamento;
- soggetti per i quali siano in corso provvedimenti amministrativi o giudiziari in relazione alla percezione di finanziamenti per attività formative non effettivamente svolte (tale limitazione viene meno con l'estinzione dei procedimenti o la restituzione delle somme indebitamente percepite);

9. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Ripartizione risorse per tipologia di attività e ambito territoriale

Ripartizione per assi a livello regionale

Asse	Ob. spec	AdP	PdI	Risorse €
I – Occupazione	4	8.6.1	8v	816.491,80
III- Istruzione e formazione	11	10.4.2	10iv	2.000.000,00
Totale				2.816.0491,80

Le risorse assegnate manterranno convenzionalmente la seguente suddivisione per ambiti territoriali:

Ambito territoriale	GE	SP	SV	IM	Totale
%	57%	14%	16%	13%	100%
Risorse tipologia di attività B1 (asse III Ob spec 11 Adp 10.4.2 Pdl 10iv)	969.000,00	238.000,00	272.000,00	221.000,00	1.700.000,00
Risorse tipologia di attività B2 (asse I Ob spec 4 Adp 8.6.1 Pdl 8v)	465.400,32	114.308,85	130.638,70	106.143,93	816.491,80
Risorse tipologia di attività B3 (asse III Ob spec 11 Adp 10.4.2 Pdl 10iv)	171.000,00	42.000,00	48.000,00	39.000,00	300.000,00
Totali	1.605.400,32	394.308,85	450.638,70	366.143,93	2.816.0491,80

Alla suddetta suddivisione si applicano le percentuali di riparto tra ambiti territoriali derivante dall'applicazione dei criteri fissati e dalla rivalutazione del peso degli indicatori secondo le regole e modalità individuate Piano triennale regionale (citato tra i riferimenti legislativi e normativi al punto 2 del presente Avviso) e che, pertanto, potranno essere effettuate eventuali compensazioni tra i territori a seconda dell'effettiva esigenza formativa che si manifesti.

Ripartizione risorse per Asse:

Ambito territoriale della città metropolitana di Genova

Asse	Ob. spec	AdP	Pdl	Risorse €
I – Occupazione	4	8.6.1	8v	1.140.000,00
III- Istruzione e formazione	11	10.4.2	10iv	465.400,32
Totale				1.605.400,32

Ambito territoriale della provincia di Imperia

Asse	Ob. spec	AdP	Pdl	Risorse €
I – Occupazione	4	8.6.1	8v	106.143,93
III- Istruzione e formazione	11	10.4.2	10iv	260,000,00
Totale				366.143,93

Ambito territoriale della provincia di Savona

Asse	Ob. spec	AdP	Pdl	Risorse €
I – Occupazione	4	8.6.1	8v	130.638,70
III- Istruzione e formazione	11	10.4.2	10iv	320.000,00
Totale				450.638,70

Ambito territoriale della provincia della Spezia

Asse	Ob. spec	AdP	Pdl	Risorse €
I – Occupazione	4	8.6.1	8v	114.308,85
III- Istruzione e formazione	11	10.4.2	10iv	280.000,00
Totale				394.308,85

Ripartizione risorse per tipologia di attività

Ambito territoriale della città metropolitana di Genova

Tipologia attività	Totale risorse assegnate
tipologia di attività B1 (asse III Ob spec 411 Adp 10.4.2 Pdl 10iv)	969.000,00
Risorse tipologia di attività B2 (asse I Ob spec 4 Adp 8.6.1 Pdl 8v)	465.400,32
Risorse tipologia di attività B3 (asse III Ob spec 411 Adp 10.4.2 Pdl 10iv)	171.000,00
Totali	1.605.400,32

Ambito territoriale della provincia di Imperia

Tipologia attività	Totale risorse assegnate
Risorse tipologia di attività B1 (asse III Ob spec 411 Adp 10.4.2 Pdl 10iv)	221.000,00
Risorse tipologia di attività B2 (asse I Ob spec 4 Adp 8.6.1 Pdl 8v)	106.143,93
Risorse tipologia di attività B3 (asse III Ob spec 411 Adp 10.4.2 Pdl 10iv)	39.000,00
Totali	366.143,93

Ambito territoriale della provincia di Savona

Tipologia attività	Totale risorse assegnate
Risorse tipologia di attività B1 (asse III Ob spec 411 Adp 10.4.2 Pdl 10iv)	272.000,00
Risorse tipologia di attività B2 (asse I Ob spec 4 Adp 8.6.1 Pdl 8v)	130.638,70
Risorse tipologia di attività B3 (asse III Ob spec 411 Adp 10.4.2 Pdl 10iv)	48.000,00
Totali	450.638,70

Ambito territoriale della provincia della Spezia

Tipologia attività	Totale risorse assegnate
Risorse tipologia di attività B1 (asse III Ob spec 411 Adp 10.4.2 Pdl 10iv)	238.000,00
Risorse tipologia di attività B2 (asse I Ob spec 4 Adp 8.6.1 Pdl 8v)	114.308,85
Risorse tipologia di attività B3 (asse III Ob spec 411 Adp 10.4.2 Pdl 10iv)	42.000,00
Totali	394.308,85

Per presentare le operazioni di cui alla Linea d'intervento B) sono previste tre finestre temporali all'anno ciascuna aperta per un mese; le candidature presentate nell'ambito di una determinata finestra temporale potranno essere finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nell'ambito della stessa finestra le risorse non utilizzate per la tipologia di attività B1 o B3 possono essere utilizzate per finanziare iniziative della tipologia di attività B3 o B1, anche riferite ad ambiti territoriali differenti, altrimenti non finanziabili per esaurimento di risorse.

Le risorse di una determinata tipologia di attività eventualmente non utilizzate nella prima finestra slitteranno nelle successive.

Le finestre successive alla prima, potranno essere attivate solo in presenza di risorse disponibili.

Le risorse potranno essere integrate con ulteriori risorse FSE e/o altre fonti di finanziamento se disponibili e/o compatibili con la tipologia di destinatari e/o di intervento.

Predisposizione del piano finanziario

Il soggetto proponente è tenuto a predisporre il piano finanziario e la relativa esposizione dei costi preventivati utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente le modalità sotto specificate:

- **Per le tipologie di attività B1 e B2** – la “Scheda finanziaria di progetto per attività corsuale – costi reali”, di cui al Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria” approvato con Decreto del Dirigente 07 novembre 2016 n. 5117, così come modificato con Decreto del Dirigente 16 marzo 2017 n. 1216;
- **Per la tipologia di attività B3** – il prospetto riportato nel Formulario allegato al punto 15. Scheda Finanziaria di Progetto Voucher Aziendali – Tipologia di attività B3.

Le schede finanziarie di cui sopra dovranno essere redatte attraverso la compilazione dei fogli di calcolo elettronici contenuti nel file “**Modello_finanziarie_candidature_linea_B.ods**” reperibile sul sito: www.alfaliguria.it attraverso il seguente percorso:

► [Politiche Formative FSE](#) ► [Area Operatori](#) ► [Avvisi FSE e altri fondi](#) ► [Avvisi di ALFA>Formazione continua e permanente - Linea di Intervento B](#)

Dette schede sono disponibili in formato editabile e le relative stampe, da inviare in allegato alla pec, sono da considerarsi parte integrante e indispensabile (pena inammissibilità) del formulario per la presentazione delle candidature.

Il file “**Modello_finanziarie_candidature_linea_B.ods**”, debitamente compilato, dovrà essere inviato, contestualmente all'invio della candidatura e comunque entro la giornata di inoltro della candidatura stessa, al seguente indirizzo e-mail (dovrà essere indicato lo stesso oggetto della PEC contenente la candidatura a cui è riferito) : programmazione.banditi@alfaliguria.it

N:B: Farà fede comunque, ai fini della graduatoria, la pec della candidatura (cfr. punto12 del presente Avviso).

Le operazioni a titolarità ATI/ATS di cui alle tipologie di attività B1 e B2 del presente avviso, ricadono nell'applicazione del tasso forfettario dei costi indiretti così come definito al punto 13 Principi di ammissibilità delle spese delle “Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020” approvate con DGR 03/11/2016 n. 1021.

Si forniscono ulteriori precisazioni relative alle operazioni di cui alle tipologie di attività B1 e B2 del presente Avviso:

- **titolarità ATI/ATS** - Costi indiretti su base forfettaria quantificati nella percentuale massima del 20% dei costi diretti ammissibili;
- **titolarità Impresa** - Costi indiretti quantificati nella percentuale massima del 10% dei costi diretti ammissibili.

Si specifica che nel calcolo del montante relativo ai costi diretti ammissibili su cui si applica la percentuale dei costi indiretti non va tenuto conto, qualora presente, della componente reddito allievi (voce b.35) se e in quanto corrispondente al cofinanziamento privato.

Si precisa che, se il finanziamento verrà richiesto in base ai regolamenti “de minimis”, ai fini del presente avviso non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi al mancato reddito degli addetti delle imprese impegnati nella formazione (voce b.35 scheda finanziaria).

Si forniscono ulteriori precisazioni relative alle operazioni oggetto del presente Avviso:

- Le pesi progettazione (voci b01 e b02) dovranno essere omogeneamente ripartite nelle edizioni previste e saranno ammissibili sino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
- Spese pubblicizzazione corsi (voce b.04): non ammissibili;
- Codocenza (voci b.09 e b.10): ammissibile solo se adeguatamente motivata;
- Attività di amministrazione, segreteria e certificazione (voce b.31): ammissibile per un monte ore non superiore alla durata dell'attività formativa;

Il parametro ora/allievo indicato al punto 5. *Azioni ammissibili – Linea d'intervento B*) del presente avviso è dato dal rapporto tra la somma dei costi diretti e indiretti al netto delle spese accessorie e il prodotto ore X allievo.

Affidamento a soggetti terzi

Per le tipologie di attività B1 e B2 del presente avviso, nell'ambito della realizzazione di ogni singolo progetto compreso nell'operazione, in caso di affidamento a soggetti terzi di parte dell'attività, si dovrà avere a riferimento quanto stabilito dalle “Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020” approvate con DGR 03/11/2016 n. 1021 – al punto 7.1 Affidamento a terzi.

10. Aiuti di stato

Le azioni discendenti della linea di finanziamento B) saranno attivate nel rispetto della vigente normativa comunitaria e regionale in materia di aiuti di stato, pertanto il finanziamento potrà essere concesso ai sensi di uno dei Regolamenti sottoindicati:

- “*de minimis*” (in relazione al settore dell'impresa sarà applicato uno dei tre Regolamenti, ossia il Regolamento (UE) n. 1407/2013; il Regolamento (UE) n.1408/2013; il Regolamento (UE) n.717/2014);
- Regolamento (UE) Generale di Esenzione n. 651/2014, così come modificato con rettifica pubblicata sulla GUUE il 5 dicembre 2014, serie L349/67.

Ciascuna impresa beneficiaria dovrà optare per l'uno o l'altro dei regimi di seguito individuati, indicando espressamente la scelta effettuata.

Si riportano di seguito gli aspetti salienti dei Regolamenti sopra citati, rimandando alla normativa inerente per ogni approfondimento.

10.1 REGIME “DE MINIMIS”

Normativa di riferimento:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore “*de minimis*”;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore “*de minimis*” nel settore agricolo;

- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27/06/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";
- Circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

Il regime "*de minimis*" implica che l'importo complessivo dei finanziamenti pubblici assegnati ad una medesima impresa sotto forma di "*de minimis*" non possa superare l'importo massimo stabilito per settore di attività nell'arco di tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione Pubblica ottenuti.

Beneficiari:

Imprese, indipendentemente dalla dimensione.

Massimali concedibili per settore di attività:

€ 200.000,00 per tutti i settori di attività ad eccezione di quelli sottoelencati;

€ 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Questo massimale non si applica alle imprese che si occupano di trasporto su strada di passeggeri, che vengono assimilate dalle nuove regole a quelle degli altri settori.

Se, invece, un'impresa è attiva sia nel trasporto di merci su strada per conto terzi che in altre attività per cui vale l'importo massimo di 200mila euro, esistono due possibilità:

- se lo Stato membro è in grado di garantire che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100mila euro, e che non si utilizzino aiuti *de minimis* per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, l'impresa può ottenere aiuti fino a 200mila euro per le altre attività;
- se lo Stato membro non può garantire tale distinzione dei costi, si applica il massimale di 100mila euro a tutte le attività dell'impresa.

€ 15.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (art 3 del Reg. UE 1408/2013);

€ 30.000,00 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art 3 Reg. UE n.717/2014).

Definizione di periodo finanziario:

Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti.

Per esercizio finanziario si intende il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta).

Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "*de minimis*", l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in corso

nonché nei due esercizi finanziari precedenti deve essere ricalcolato.

Norme di carattere generale:

- L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali;
- Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso superi il massimale stabilito, tale importo non può essere concesso neppure per la parte che non superi detto massimale;
- Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "de minimis";
- Le regole relative al regime "de minimis" si applicano anche nel caso in cui il beneficiario immediato del finanziamento sia altro soggetto (ad esempio Organismo formativo) che eroga le attività finanziate a favore di una/più imprese specifiche;
- In allegato all'istanza di finanziamento, l'impresa deve presentare una dichiarazione comprovante che il nuovo aiuto non faccia "salire" l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti a un livello eccedente la soglia stabilita in base ai settori di attività dell'impresa nell'arco di tre esercizi finanziari (come da modello Allegato n. 3G al formulario). La mancata presentazione di detta dichiarazione comporta l'inammissibilità dell'istanza al finanziamento;
- La dichiarazione di cui sopra dovrà essere aggiornata e ripresentata prima della concessione del finanziamento (sottoscrizione dell'atto di adesione).

Nel caso di istanze presentate da Organismi Formativi, in qualità di capofila di raggruppamento temporaneo (ATI /ATS), la dichiarazione "de minimis" dovrà essere presentata da tutte le aziende i cui dipendenti partecipano ad una o più attività formative.

Costi non ammissibili:

Ai fini del presente avviso, se il finanziamento verrà richiesto in base ai regolamenti "de minimis", non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi al mancato reddito degli addetti delle imprese impegnati nella formazione (voce b.35 scheda finanziaria).

Concetto di impresa unica

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Da quanto sopra emerge che le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "*de minimis*" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti "*de minimis*" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale).

Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "*de minimis*" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

10.2 REGIME DI ESENZIONE

L'avviso è emanato in applicazione del regime quadro di aiuti alla formazione SA 41454/2015 (numero attribuito dalla Commissione al regime a seguito delle informazioni sintetiche), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 06/03/2015, esentato ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.

Normativa di riferimento:

- Regolamento (CE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014;
- dGR n. 224 del 6/03/2015" Disposizioni in materia di aiuti di stato destinati alla formazione non soggetti a notifica concessi a valere sui finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (anni 2015-2020);
- dGR n. 223 del 6/03/2015 " Disposizioni in materia di aiuti di stato destinati alla formazione non soggetti a notifica concessi a valere sui finanziamenti dalle leggi n. 236/93 e 53/2000 (anni 2015-2020).

Beneficiari:

Piccole, medie e grandi imprese.

Le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli possono essere beneficiarie del presente Avviso pubblico in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) 651/2014 nella versione inglese.

Casi di esclusione:

Gli aiuti ai sensi del presente regolamento non possono essere erogati:

1. a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Impegno Deggendorf);
2. a favore di imprese in difficoltà. La nozione di impresa in difficoltà è precisata nel Regolamento (UE) 651/2014, così come ripresa dalle DGR 223 e 224 del 6/03/2015 al punto B dei rispettivi allegati 1);
3. per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
4. qualora la concessione sia subordinata all'obbligo, per il beneficiario, di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
5. per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei seguenti casi:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Relativamente al punto 1 (Impegno Deggendorf), è condizione imprescindibile, per la concessione dell'aiuto, la presentazione, allegata all'istanza di finanziamento, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. e i. concernente il fatto:

- di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- di essere destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ma che tale aiuto è stato rimborsato all'autorità competente o è stato depositato in un conto bloccato.

Tale dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante dell'impresa interessata, deve essere presentata, avvalendosi del modello allegato n. 3D) al formulario, unitamente all'istanza di finanziamento delle azioni formative. La mancata presentazione di detta dichiarazione comporta l'inammissibilità dell'istanza al finanziamento.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere aggiornata e ripresentata prima della concessione del finanziamento (sottoscrizione dell'atto di adesione).

Nel caso di istanze presentate da Organismi Formativi, in qualità di capofila di raggruppamento temporaneo (ATI /ATS), la dichiarazione Deggendorf dovrà essere presentata da tutte le aziende i cui dipendenti partecipano ad una o più attività formative.

Relativamente al punto 2 (imprese in difficoltà), è condizione imprescindibile, per la concessione dell'aiuto, la presentazione, allegata all'istanza di finanziamento, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. e i. concernente il fatto che l'impresa interessata "non è in difficoltà".

Tale dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante dell'impresa interessata, deve essere presentata, avvalendosi del modello allegato n. 3E) al formulario, unitamente all'istanza di finanziamento

delle azioni formative. La mancata presentazione di detta dichiarazione comporta l'inammissibilità dell'istanza al finanziamento.

Nel caso di istanze presentate da Organismi Formativi, in qualità di capofila di raggruppamento temporaneo (ATI /ATS), la dichiarazione "Imprese in difficoltà" dovrà essere presentata da tutte le aziende i cui dipendenti partecipano ad una o più attività formative.

Azioni non ammissibili:

Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Costi ammissibili:

Nel caso l'impresa opti per questo regime di aiuto risultano ammissibili le seguenti voci di costo:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Intensità massima dell'aiuto

Le diverse intensità di aiuto ammissibili sono riepilogate nella seguente tabella

Dimensione dell'impresa	Massimale dell'intensità di aiuto (%)
Grande impresa	50
Media impresa	60
Piccola impresa	70

Posto che l'intensità massima non può superare, in ogni caso (fatta eccezione per il settore dei trasporti marittimi), il 70 % dei costi ammissibili, la stessa può essere aumentata di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

Nel caso in cui un determinato progetto sia riferito a dipendenti di una o più aziende, rientranti in diverse categorie di intensità di aiuto, si applica quella che comporta la percentuale di contributo pubblico minore.

La dimensione dell'impresa dovrà essere formalmente dichiarata, a pena di inammissibilità, da ogni azienda beneficiaria di finanziamento, mediante apposita dichiarazione "Dimensione d'impresa" utilizzando il modello allegato 3F).

Nel caso di istanze presentate da Organismi Formativi, in qualità di capofila di raggruppamento temporaneo (ATI /ATS), la dichiarazione "Dimensione d'impresa" dovrà essere presentata da tutte le aziende i cui dipendenti partecipano ad una o più attività formative.

Definizioni:

- **Dimensione dell'impresa:** Per la definizione della dimensione dell'impresa e per il calcolo degli effettivi e delle soglie finanziarie che ne determinano la dimensione si rinvia all'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014;
- **Lavoratore con disabilità:** Per la definizione di tale tipologia di lavoratori si rimanda a: Reg. (UE) n. 651/2014 articolo 2 – Definizioni, punto 4); Deliberazioni della Giunta della Regione Liguria n° 223 e 224 del 6/03/2015;
- **Lavoratore molto svantaggiato:** Per la definizione di questa tipologia di lavoratori si rimanda a: Reg. (UE) n. 651/2014. articolo 2 – Definizioni, punto 4) Deliberazioni della Giunta della Regione Liguria n° 223 e 224 del 6/03/2015;
- **Imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli:** Per la definizione di questa tipologia di imprese si rinvia a: Reg. (UE) n. 651/2014. articolo 2 – Definizioni, punto 9);
- **Trasformazione di prodotti agricoli:** si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- **Commercializzazione di prodotti agricoli:** si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

Effetto di incentivazione:

L'applicazione del Regolamento generale di esenzione può avvenire solo per gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, così come specificato nell'art. 6 del Regolamento stesso: *"Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione", ovvero (DGR 223 e 224/2015) "sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione"*.

Per dimostrare l'effetto di incentivazione l'impresa, a prescindere dalle dimensioni (PMI o Grande Impresa) dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività.

"Per avvio dei lavori si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile la realizzazione del progetto o dell'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In genere l'avvio dei lavori coincide con l'avvio dell'intervento formativo" (DGR 223 e 224/2015).

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;

- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

In generale la tipologia di aiuto utilizzata per il finanziamento di interventi formativi è la sovvenzione.

10,3 REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il regolamento entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Il Registro è azione di sistema finalizzata, prima di tutto, a dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea. Il Registro rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza.

Ai fini dell'inserimento dei dati relativi agli aiuti concessi in base al presente avviso, i soggetti proponenti, precedentemente alla stipula dell'atto di adesione sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie attraverso la compilazione dei modelli appositamente predisposti e reperibili sul sito: www.alfaliguria.it attraverso il seguente percorso:

[Home](#) ▶ [Politiche Formative FSE](#) ▶ [Area Operatori](#) ▶ [Beneficiari e graduatorie dei progetti F.S.E. e altri fondi](#) ▶ [Modelli per compilazione dati Registro Nazionale Aiuti di Stato](#)>

Ogni possibile variazione relativa ai dati trasmessi potrà comportare una variazione delle informazioni inserite nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e dovrà pertanto essere tempestivamente comunicata ad ALFA al fine della necessaria autorizzazione.

In caso di operazioni riferite a a più imprese, l'eventuale rinuncia da parte di una o più delle aziende facenti parte dell'ATI/ATS attuatrice degli interventi formativi previsti, potrà comportare una riparametrazione dell'importo pubblico riconosciuto, sulla base del numero di allievi partecipanti.

11. Principi orizzontali

I progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente avviso sono selezionati e sviluppati in conformità ai principi stabiliti dagli art. 7 "Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" e 8 "Sviluppo sostenibile" del Regolamento (UE) 1303/2013 quali recepiti e declinati all'interno della Sezione 11 del PO FSE Liguria 2014/2020.

12. Modalità e termini per la presentazione delle proposte

Le candidature, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, unitamente a tutta la documentazione richiesta dal presente avviso.

A pena esclusione, le candidature dovranno:

1. essere ricevute da ALFA, con le modalità indicate al seguente punto 2, **entro i termini indicati** nelle finestre temporali¹ sotto specificate:

(N.B. a partire dalle ore 9 del primo giorno fino alle ore 18,00 del giorno di scadenza finestra)

Finestra 1	Finestra 2	Finestra 3
Dalle ore 09.00 del 15/10/2018 alle ore 18.00 del 15/11/2018	Dalle ore 09.00 del 01/02/2019 alle ore 18.00 del 28/02/2019	Dalle ore 09.00 del 03/06/2019 alle ore 18.00 del 28/06/2019

2. essere ricevute da ALFA, entro i suddetti termini, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)² inviata al seguente indirizzo di PEC riservata: avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it; (fa fede la data e l'orario di ricezione sul sistema di posta certificata di ALFA)

3. L'oggetto della PEC dovrà riportare, la seguente dicitura :

-**"GE / SV/ SP / IM"** (indicare solo l'ambito di competenza) ;

/ **"Procedura di selezione Linea B"** ;

/ **"AZIENDA PRIORITARIA"** (riportare solo nel caso in cui tutte le aziende alle quali è riferita la candidatura possiedano i requisiti di priorità stabiliti dal presente Avviso);

/ **Denominazione del soggetto proponente**; (se raggruppamento, riportare ATI o ATS, seguito dalla Denominazione del capofila)

/ **B1* Titolo operazione** seguita dal relativo **'importo in euro** del contributo pubblico richiesto;

/ **B2* Titolo operazione** seguita dal relativo **'importo in euro** del contributo pubblico richiesto;

/ **B3* Titolo operazione** seguita dal relativo **'importo in euro** del contributo pubblico richiesto;

* (a seconda della tipologia di attività a cui fa riferimento l'operazione)

Esempio: **GE / Procedura di selezione Linea B / XXXXXX / B1 / Aggiornamento competenze / €10.000,00 / B3 / Formazione dei Manager / €1.800,00**

4. la PEC dovrà contenere in allegato la scansione - esclusivamente in formato PDF - di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso (massimo peso supportato dalla pec 25 MB) .

N.B. ALFA non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o per il ritardo di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del proponente né per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, o comunque per fatti non imputabili ad ALFA stessa.

Inoltre, si fa presente che, a pena di esclusione:

1. ogni candidatura dovrà essere presentata attraverso un'unica PEC comprensiva di tutti gli allegati necessari (N.B. non saranno ammesse integrazioni alla suddetta pec);
2. ciascuna pec non potrà contenere più di una candidatura. In caso di più candidature presenti in una sola pec tutte le medesime candidature saranno escluse;

¹ Si rammenta che le finestre successive alla prima, potranno essere attivate solo in presenza di risorse disponibili (cfr. punto 9), e che le operazioni dovranno essere avviate entro 30 giorni dall'approvazione e avere durata massima di 12 mesi (cfr. punto 15).

² La posta elettronica certificata (PEC) introdotta con D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e disciplinata con D.M. 2 novembre 2005, è il sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. ogni candidatura dovrà essere accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico – economico - finanziaria (Allegato 3C);

N.B. Non verranno presi in considerazione gli allegati, non specificatamente richiesti o inseriti in format diversi da quelli previsti dal presente avviso (es. testo, immagini ecc).

La documentazione sopra elencata, contenuta nella candidatura pervenuta, non è integrabile.

Rispetto della normativa sul bollo

La dimostrazione di essere in regola con le vigenti normative sul bollo, può avvenire secondo una delle due seguenti modalità:

- Allegando all'istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R.445/ 2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione;
- se il mittente della PEC, in virtù di una autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate, può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, andrà indicato nell'istanza, come previsto dalla stessa autorizzazione, la forma di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972.

Sottoscrizione della documentazione (istanza, formulario dichiarazioni, ecc.)

Ove prevista, la sottoscrizione dei documenti deve avvenire, A PENA DI ESCLUSIONE, ad opera del legale rappresentante (o da un suo delegato debitamente autorizzato attraverso adeguata documentazione allegata), secondo una delle seguenti modalità:

- a. con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, intestata ai legali rappresentanti dei soggetti firmatari;
- b. con firma autografa sull'originale cartaceo (conservato agli atti dal proponente), in forma estesa e leggibile (non soggetta ad autenticazione), successivamente scansionata e accompagnata da documento di identità leggibile in corso di validità del firmatario (qualora, all'interno della medesima candidatura siano necessarie più firme della medesima persona è sufficiente allegare un solo documento di identità).

12.3 MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso, corredato dei relativi allegati, verrà pubblicato:

- sul sito istituzionale di ALFA : www.alfaliguria.it
- sul sito istituzionale di Regione Liguria: www.fse.regione.liguria.it
- Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una mail a: faq-programmazione@alfaliguria.it

13. Principi e criteri di selezione delle proposte

Descrizione del processo

La valutazione è affidata ad apposito nucleo di valutazione, formalmente individuato con atto di ALFA, che opererà in sotto-gruppi articolati per ambito territoriale con le modalità previste dal Decreto di Regione Liguria n.1456 del 3/6/2015, con il quale è stato adottato il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato ex art.110, c.2, del Regolamento (UE) n.1303/2013 dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FSE 2014-2020 nella seduta del 18/5/2015.

Per la definizione delle graduatorie, si utilizza una procedura valutativa a sportello in base alla quale, per ciascuna giornata di apertura di una determinata finestra temporale, verranno ordinate le candidature pervenute nei termini, secondo la priorità e l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le candidature presentate in una determinata finestra temporale verranno esaminate seguendo l'ordine sopra specificato e sino ad esaurimento delle risorse assegnate a detta finestra temporale.

Per ogni finestra temporale e ciascun ambito territoriale saranno quindi create tre graduatorie distinte, corrispondenti alle tre tipologie di attività finanziabili (B1, B2 e B3).

Modalità operative del processo

Ciascuna candidatura verrà esaminata in base all'ordine determinato da data e ora di arrivo, dalle dichiarazioni del proponente inerenti le condizioni di priorità.

Verrà dapprima accertata l'ammissibilità sulla base dei criteri esposti nel presente Avviso; per le proposte risultate ammissibili, si verificherà successivamente il raggiungimento della soglia minima di valutazione tecnica dei progetti relativi alle operazioni oggetto della candidatura.

Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti ed integrazioni sulle operazioni candidate.

Pertanto, nell'ambito di ciascuna giornata di una determinata finestra temporale e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, le candidature saranno elencate e finanziate (in caso di ammissibilità e superamento della soglia minima di valutazione tecnica) in base al seguente ordine:

1. operazioni ammissibili relative a istanze presentate da imprese prioritarie, così come stabilito al punto 5 del presente Avviso (in ordine cronologico di arrivo);
2. operazioni ammissibili relative a istanze presentate da imprese non prioritarie (in ordine cronologico di arrivo/presentazione).

Pertanto, ciascuna graduatoria, verrà formata applicando l'ordine decrescente di scorrimento, così definito:

1. giornata di arrivo delle istanze;
2. priorità (all'interno della giornata di arrivo);
3. orario di arrivo delle istanze.

Si specifica quanto segue:

- L'ordine di arrivo delle domande è determinato dalla data e ora di arrivo della candidatura all'indirizzo di PEC riservata avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it; fa fede la data e l'orario di ricezione sul Sistema di posta certificata di ALFA;
- A parità di condizioni che determinano la posizione in graduatoria, ha la precedenza la candidatura con importo di "finanziamento pubblico riconosciuto" inferiore;
- In caso di operazioni riferite a più imprese, la condizione di priorità potrà essere applicata solo nel caso in cui tutte le imprese possiedano i requisiti prioritari sopra definiti.

La valutazione si concluderà, di norma, entro 30 giorni dal termine di chiusura della finestra di presentazione, salvo che la numerosità delle candidature richieda tempistiche maggiori.

Onde rendere più celere il processo di valutazione, le candidature potranno essere esaminate rispetto al ricevimento delle stesse, a partire dalla prima giornata della finestra di riferimento.

Conseguentemente potranno essere pubblicate graduatorie parziali successive sino ad esaurimento risorse disponibili;

Cause di esclusione e d'inammissibilità

Nelle fasi di verifica dell'ammissibilità, i criteri sotto elencati corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria, nel senso, cioè, che l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la reiezione della domanda.

Pertanto, a pena di esclusione/inammissibilità, le proposte devono:

1. essere inviate esclusivamente con le modalità ed entro i termini specificati al punto 13 del presente Avviso;
2. contenere in allegato la scansione in formato PDF di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso;
3. essere esclusivamente presentate da parte di soggetti proponenti di cui al punto 8 del presente Avviso;
4. essere esclusivamente predisposte utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso;
5. essere debitamente compilate e corredate da tutti gli allegati (anch'essi debitamente compilati) e da tutta la documentazione richiesta dal presente avviso;
6. essere firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente (capofila) o da un suo delegato debitamente autorizzato attraverso adeguata documentazione allegata;
7. rispondere a quanto previsto ai punti 5, 6 e 12 del presente Avviso.

Determinazione della soglia minima di idoneità

Il processo valutativo a sportello prevede la valutazione delle proposte progettuali secondo l'ordine cronologico di arrivo. Il punteggio assegnato all'operazione, viene considerato rispetto alla soglia minima di idoneità stabilita in 70/100.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio totale, trattandosi di operazioni a sportello, non sono previste soglie di sbarramento per il passaggio alla valutazione degli aspetti economici di cui al punto 3 della scheda di valutazione tecnica che segue.

Scheda di valutazione tecnica		
1) QUALITA' E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - Max 60 Punti di cui:		
Criteri	Specifiche	Punti
1a) Rispondenza del progetto alle finalità generali e coerenza della struttura progettuale	<ul style="list-style-type: none"> • descrizione dell'operazione • contesto di riferimento • obiettivi da 0 a 20 punti): 0=insufficiente; 5=sufficiente; 10=soddisfacente; 15= buono; 20=ottimo	20
1b) Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> • risultati attesi da 0 a 15punti): 0=insufficiente; 3=sufficiente; 5=soddisfacente; 10= buono; 15=ottimo	15
1c) Coerenza e qualità delle azioni progettuali, (durata, contenuti, articolazione, strutture e attrezzature dedicate ..)	<ul style="list-style-type: none"> • Qualità degli interventi da 0 a 20 punti): 0=insufficiente; 5=sufficiente; 10=soddisfacente; 15= buono; 20=ottimo	20
1d) Modalità di presa in conto dei principi orizzontali di cui al paragrafo 12 del presente avviso	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguatezza della descrizione delle modalità di presa in conto dei principi orizzontali (da 0 a 3 punti): 0=insufficiente; 1=sufficiente; 2=buono; 3=ottimo	3

1e) Contributo al raggiungimento dei temi secondari della programmazione FSE (RSI, ICT, competitività, sviluppo sostenibile)	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo, adeguatamente descritto e motivato, al raggiungimento di uno dei temi secondari della programmazione FSE comporta l'assegnazione del punteggio massimo Si = 2; No = 0	2
2) QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE - Max 20 punti di cui:		
Criteri	Specifiche	Punti
2a) Qualità e coerenza organizzativa del progetto	Adeguatezza del personale impiegato nelle diverse attività e strumenti di gestione da 0 a 20 punti): 0=insufficiente; 5=sufficiente; 10=soddisfacente; 15= buono; 20=ottimo	20
3) ASPETTI ECONOMICI Max 20 punti di cui:		
Valutazione	Specifiche	Punti
3a) Coerenza dei costi in rapporto al parametro ora/allievo	Rispetto del parametro o parametro più basso = 20 punti Ogni due punti % di aumento del parametro verrà decurtato due punti dal punteggio massimo. Lo scostamento rispetto al parametro di riferimento pari a + 20% determinerà l'assegnazione di punti = 0.	20

Si ribadisce che il punteggio assegnato alle operazioni verrà esclusivamente considerato per verificare il rispetto della soglia minima di idoneità e non avrà altra funzione nella determinazione delle graduatorie.

Gli esiti della selezione e le relative graduatorie, nonché l'imputazione della spesa costituiranno oggetto di appositi Decreti di ALFA. Gli esiti della selezione saranno pubblicati, con valore di notifica ai soggetti interessati, sul sito istituzionale di ALFA, all'Albo pretorio online, e nella sezione Fondo Sociale Europeo/Politiche formative.

14. Termini per l'avvio e la conclusione delle operazioni

Le operazioni dovranno essere avviate entro 60 giorni dalla data dell'atto di approvazione della relativa graduatoria. La loro durata, pur se da considerarsi variabile in funzione della complessità e della numerosità di azioni previste al loro interno, dovrà essere comunque riconducibile a un periodo non superiore a 12 mesi.

Come previsto dal già citato Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020, approvato con Decreto di Regione Liguria n.5117/2016, per la formazione continua in ambito aziendale può essere richiesta l'autorizzazione alla partenza anticipata delle attività formative anche in un momento precedente all'approvazione dell'operazione da parte di ALFA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 riguardante l'effetto d'incentivazione. In caso di ATI/ATS l'allegato 19 al suddetto manuale sarà sottoscritto dall'azienda e dal capofila (organismo formativo accreditato). In caso di partenza anticipata, il soggetto attuatore manleva ALFA da ogni responsabilità, consapevole che la certezza del contributo sarà effettiva solo a seguito dell'approvazione dell'operazione e della sottoscrizione dell'atto di adesione.

15. Obblighi in capo ai soggetti proponenti

Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati e sottoscritti dallo stesso in apposito atto di adesione. Il soggetto attuatore dovrà far pervenire alla competente sede territoriale di ALFA la documentazione richiesta per la stipula dell'atto di adesione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli esiti. Il soggetto aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico dovrà attenersi a quanto previsto nelle vigenti disposizioni regionali di cui alle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi", approvate con d.G.R. 1021/2016 e al "Manuale per

la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria” approvato con Decreto Dirigenziale n. 5117/2016 e smi.

Sotto il profilo del monitoraggio, i soggetti attuatori dovranno garantire la trasmissione alla Regione tramite ALFA dei dati necessari a monitorare periodicamente gli indicatori previsti dal POR FSE per gli obiettivi specifici interessati dal presente Invito, i quali vanno valorizzati nelle Relazioni Annuali di Attuazione.

È pertanto indispensabile alimentare regolarmente il sistema di monitoraggio del POR FSE, avendo cura di inserire correttamente tutte le informazioni necessarie all'identificazione dei progetti e degli eventuali destinatari diretti (persone e imprese).

Le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, i contenuti, le tempistiche (ad esempio di avvio, svolgimento e conclusione delle attività) saranno oggetto di specifiche verifiche in itinere ed ex post che, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal *“Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria”*, dalle *“Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi”*, dal presente Avviso e da quanto dichiarato nel progetto di riferimento, potranno comportare rettifiche finanziarie sino alla revoca dell'intero finanziamento.

Informazione e pubblicità

Per quanto concerne gli obblighi informativi del beneficiario nei confronti del pubblico, dovrà essere garantita l'opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario FSE attraverso l'esposizione di targhe e cartelli e l'apposizione dell'emblema europeo. Inoltre il beneficiario dovrà garantire che i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento e dovrà informare che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE (punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013). In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, dovrà essere presente una dichiarazione in cui risulti che il progetto è stato cofinanziato dal FSE. I loghi delle istituzioni finanziatrici vanno collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra: Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Liguria e ALFA. Il frontespizio è riservato alla rappresentazione dei predetti loghi, mentre quelli dei beneficiari possono essere inseriti nel piè di pagina. L'eventuale promozione dell'azione formativa deve avvenire tramite pubblicizzazione validata da ALFA.

Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale e ALFA vengano in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 15 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Europeo (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Nella realizzazione del progetto il soggetto attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso di ALFA ai sensi della normativa sopra richiamata.

I dati conferiti nell'ambito dell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento amministrativo. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo (Unione Europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti con i quali l'amministrazione ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Avviso è il Direttore Generale di ALFA Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione, l'Accreditamento, con sede in Via San Vincenzo, 4 –

16121 Genova., alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, i soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII di detto Regolamento. Ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.